



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

Presidente

Al Sindaco del Comune di
CARANO

All'Organo di revisione del
Comune di CARANO

prot. n. 0001909-29/08/2019-SC_TN-U09-P

**Oggetto: DIFFIDA AD ADEMPIERE -
Invio in BDAP del rendiconto 2017.**

Visto l'art. 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il quale stabilisce che, per assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il MEF, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i rendiconti della gestione;

visto l'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione degli schemi, tempi e modalità di invio delle informazioni alla banca dati della pubblica amministrazione (BDAP);

visto l'art. 4 del d.m. 12 maggio 2016 in base al quale le amministrazioni pubbliche trasmettono alla BDAP i dati afferenti al rendiconto della gestione entro trenta giorni dall'approvazione da parte della Giunta o, in assenza della delibera di Giunta, i dati relativi al preconsuntivo entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione;



CORTE DEI CONTI

visto l'art. 227 del d.lgs, 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), applicabile ai Comuni trentini in virtù dell'art. 49, co. 2, della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, che indica nel 30 aprile dell'anno successivo il termine per l'adozione della delibera di approvazione del rendiconto della gestione da parte dell'organo consiliare;

visto, inoltre, l'art. 18, comma 2, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 che dispone quanto segue: *"le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*

visto l'art. 1, comma 6, del citato d.m. 12 maggio 2016 in base al quale la trasmissione del consuntivo alla BDAP da parte degli enti locali assolve anche all'obbligo di invio telematico del rendiconto e relativi allegati alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 227, comma 6, del TUEL;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR con la quale è stato confermato l'obbligo dei Comuni trentini dell'invio alla BDAP dei rendiconti già a partire dall'esercizio 2016;

evidenziato che il puntuale aggiornamento della BDAP, da parte delle amministrazioni pubbliche, costituisce presupposto indefettibile per consentire alla Corte dei conti di esercitare le proprie funzioni di controllo sugli andamenti di finanza pubblica;

vista la deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR con la quale sono state approvate le linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2017;

visto in particolare il punto 3 delle ridette linee guida che richiede agli organi di revisione di vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle banche dati e, nel contempo, di assicurare l'attendibilità dei dati trasmessi nonché di attestare la congruenza di quelli inseriti in BDAP e in altre banche dati (es. banca dati Partecipate) con quelli presenti nei documenti contabili;

visto il comma 1-*quinquies*, dell'art. 9 del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito nella l. 7 agosto 2016, n. 160, che prevede specifiche conseguenze sanzionatorie in capo agli enti per il mancato rispetto dei termini previsti per l'aggiornamento della BDAP;

considerato che il termine del 30 maggio 2018 per l'invio del rendiconto 2017 alla BDAP risulta ampiamente scaduto;

rilevato che l'Organo di revisione nella risposta alla domanda preliminare n. 3 del Questionario relativo al consuntivo 2017 ha attestato la corrispondenza dei dati inseriti in BDAP a quelli riportati nei documenti contabili;

rilevato che dalla verifica effettuata da questa Sezione di controllo non risultano tuttora inviati alla BDAP i dati del rendiconto 2017 (tutti gli importi corrispondono a zero o i campi sono vuoti);

SI DIFFIDA

la S.V. ad adempiere all'obbligo di trasmettere i dati di rendiconto 2017 alla banca dati unitaria della pubblica amministrazione (BDAP) **entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della presente**, evidenziando che, in mancanza di riscontro, l'inadempimento verrà sottoposto all'attenzione della Sezione di controllo di questa Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi compresa la segnalazione alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 328 c.p. e alla Procura regionale della Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito nella l. 7 agosto 2016, n. 160.

La presente nota viene trasmessa anche all'Organo di revisione per le doverose verifiche in relazione a quanto dichiarato in risposta alla domanda preliminare n. 3 del Questionario e al fine di vigilare sulla correttezza e puntualità degli adempimenti prescritti dalla normativa sopra richiamata.

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

